

Criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Scuola primaria

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola primaria e ne prevede il passaggio anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva con decisione assunta all'unanimità.

- Presenza di livelli inadeguati nelle conoscenze e nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);
- Assenza di progressi apprezzabili negli apprendimenti nonostante
 - l'attivazione documentata di **strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**
 - la predisposizione di documentati percorsi personalizzati.

Scuola secondaria di primo grado

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado, disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, può essere disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Allo stesso modo, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può decidere a maggioranza e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti la non ammissione alla classe successiva.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione degli alunni all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. In sede di scrutinio finale, l'ammissione può essere disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti:

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti così come contenute nel regolamento di validazione dell'anno scolastico cui si rimanda per opportuna conoscenza.
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998.
- Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.



Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Nel caso di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

I criteri definiti dal collegio dei docenti per l'**ammissione/non ammissione** alla classe successiva e/o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento sono i seguenti:

Ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in presenza di:	Non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in presenza di:
<ul style="list-style-type: none">- Livelli inadeguati nelle conoscenze e nelle abilità in non più di tre discipline di cui non più di una oggetto di valutazione INVALSI- Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli apprendimenti acquisiti parzialmente (livello iniziale)- Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle strategie di recupero e potenziamento proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico- Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa	<ul style="list-style-type: none">- Livelli inadeguati nelle conoscenze e nelle abilità in più di tre discipline ovvero in due discipline oggetto di prova INVALSI- Assenza di progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza nonostante l'attivazione documentata di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e/ o la predisposizione di documentati percorsi personalizzati.- Atteggiamento poco collaborativo dell'alunno nei confronti delle strategie di recupero e potenziamento proposte dalla scuola nel corso dell'annoscolastico- Discontinuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, la non ammissione alla classe successiva è disposta d'ufficio nei confronti di coloro cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

Procedura di non ammissione alla classe successiva

- Comunicare formalmente e tempestivamente alla famiglia le difficoltà dell'alunno precisando le discipline in cui gli apprendimenti presentano un livello inadeguato.
- Attivare in orario curricolare strategie documentate per recuperare le carenze rilevate.
- Offrire all'alunno l'opportunità di frequentare corsi di recupero, in orario extra-scolastico, qualora attuati dall'istituzione scolastica.
- Verbalizzare nei Consigli di classe i progressi e/o le difficoltà.
- Comunicare alle famiglie l'evolversi della situazione didattica, attraverso comunicazioni scritte di cui deve rimanere traccia.
- Riportare durante lo scrutinio finale in modo dettagliato le motivazioni che hanno portato il Consiglio a non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato e nel caso di voto non unanime mettere a verbale il nome dei docenti favorevoli e



contrari alla promozione.

- g) In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, prima della pubblicazione degli esiti finali degli scrutini, il Coordinatore di classe provvede ad informare la famiglia mediante colloquio e successiva nota scritta riportante l'esito negativo dello scrutinio.